



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Personale
Ufficio gestione giuridica del personale
Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento
T +39 0461 496354
F +39 0461 496222
pec serv.personale@pec.provincia.tn.it
@ uff.risorseumane@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it



Spett.li

Presidenza della Provincia
Assessorati
Dipartimenti
Servizi e Agenzie
UMST e UMSE

e p.c. Enti strumentali presso cui è messo a disposizione/comandato personale provinciale

LORO SEDI

S007/2024/1.1.2-2024-22/MD/STF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Novità in materia di congedi parentali a seguito della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2024

La legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 n. 213 del 30 dicembre 2023 ha introdotto all'art. 1, comma 179, una misura in materia di trattamento giuridico ed economico dei congedi parentali mediante un innalzamento della relativa indennità retributiva.

Si tratta di un'ulteriore iniziativa a tutela della genitorialità che si affianca ad altre già emanate con il d.lgs. 105/2022, illustrate con [circolare prot. n. 0580371 del 27 agosto 2022](#) e, successivamente, con la legge di bilancio 2023¹ che aveva stabilito un primo incremento dell'indennità all'80 per cento della retribuzione, ritenuto inapplicabile per i dipendenti pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica con propria nota del 27 marzo 2023, in ragione dell'esistenza in ambito pubblico, di trattamenti economici migliorativi (100 per cento della retribuzione nei primi trenta giorni di congedo) previsti dai diversi CCNL.

E' il caso, come noto, anche della contrattazione collettiva provinciale di lavoro (CCPL) che già

¹ Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

riconosce per i primi trenta giorni di calendario di congedo parentale, computati complessivamente fra i genitori, la retribuzione pari al 100 per cento.

La novella introdotta con la menzionata legge di bilancio 2024 integra, rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo provinciale, una **condizione migliorativa** - come tale direttamente applicabile - determinata da un nuovo incremento dell'indennità per un ulteriore mese, nella misura di seguito indicata.

La disposizione riguarda solo le lavoratrici ed i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità² successivamente al 31 dicembre 2023,

In forza dunque della nuova disposizione, dopo i primi 30 giorni di calendario retribuiti al 100% secondo il nostro CCPL, gli interessati potranno beneficiare, nel corso dell'anno 2024, di un ulteriore mese di congedo retribuito all'**80 per cento**, in alternativa tra loro ed entro il limite complessivo dei dieci mesi³. Il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione è temporaneo in quanto, a regime, verrà ridotto al **60 per cento a partire dal 2025**.

L'operatività del beneficio è garantita fino al sesto anno di vita del bambino.

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti relativi alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, contattare il Servizio per il personale - Ufficio gestione giuridica del personale ai seguenti numeri: 0461-49**6364** - 0461-49**6316** o all'email: congedi@provincia.tn.it. Per gli aspetti economici o previdenziali contattare l'Ufficio previdenza e stipendi: uff.stipendi@provincia.tn.it.

La presente circolare è spedita via mail a tutto il personale che ne è dotato ed agli enti strumentali presso cui sono messi a disposizione/comandati dipendenti provinciali.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Maria D'Ippoliti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

² Il riferimento è al congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del d.lgs. 151/2001.

³ Elevabile a 11 per il padre lavoratore che abbia fruito di almeno tre mesi di congedo parentale.